

Deliberazione della Giunta Regionale 13 febbraio 2017, n. 28-4666

Disposizioni alle Aziende Sanitarie in materia di assunzioni di personale.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che, in attuazione alle normative nazionali vigenti, si è resa necessaria la prosecuzione dell'azione di controllo della spesa sanitaria, intrapresa con il Piano di riqualificazione del SSR e di riequilibrio economico (Piano di rientro) 2010-2012, sottoscritto il 29/07/2010 (D.G.R. n. 1 - 415 del 02/08/2010) e integrato da un successivo Addendum (D.G.R. n. 44 - 1615 del 28/02/2011 e n. 49 - 1985 del 29/04/2011), al fine di non compromettere l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, condizionate alla piena attuazione del Piano di rientro stesso.

Rilevato che, a tal fine, con D.G.R. n. 25 - 699 del 30/12/2013 si è provveduto all'approvazione dei Programmi Operativi 2013 - 2015 con l'obiettivo di proseguire e rafforzare l'azione di controllo della spesa sanitaria, continuando a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Constatato che tra le azioni previste da detto Programma operativo alcune riguardano il contenimento dei costi delle risorse umane impiegate nelle aziende sanitarie che per la loro operatività necessitano dell'adozione di immediate disposizioni, con riserva di adeguarle, se opportuno e necessario, nel corso del periodo di riferimento.

Dato atto che con D.G.R. n. 7 - 5838 del 31/05/2013 sono state date alle aziende sanitarie regionali disposizioni per il contenimento dei costi del personale per il triennio 2013 - 2015 e che con D.G.R. n. 10 - 6035 del 02/07/2013 sono stati definiti i tetti di spesa delle risorse umane per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Dato altresì atto che con D.G.R. n. 11 - 7089 del 10/02/2014 si è provveduto a modificare ed integrare la succitata D.G.R. n. 7 - 5838 del 31/05/2013, ridefinendo gli obiettivi per le aziende sanitarie adeguando gli strumenti e le disposizioni per gli anni 2014 e 2015 in coerenza con i Programmi Operativi approvati con la già richiamata D.G.R. n. 25 - 699 del 30/12/2013.

Considerato che la Regione Piemonte ha presentato con nota prot. n. 3290/A1400 del 17/02/2015 e successiva nota in data 04/03/2015 prot. 4497/A14000 al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero della Salute la proposta di modificazione dell'azione 10.1.4 dei Programmi Operativi 2013 - 2015, relativa al contenimento della spesa del personale per l'anno 2015.

Preso atto che nel corso della riunione congiunta del 05/03/2015 del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, tale richiesta regionale, in linea con i limiti dei risparmi accertati con riferimento ai dati del Conto Annuale 2013, è stata accolta in quanto la Regione Piemonte ha rispettato il vincolo legislativo di contenimento della spesa del personale nell'anno 2013 rispetto all'anno 2004 e la modulazione dell'intervento relativo al personale all'interno del Programma Operativo 2013 - 2015 risulta coerente con il mantenimento del rispetto dei vincoli di spesa anche per l'anno 2015, con la garanzia del rispetto dell'equilibrio economico - finanziario del Servizio Sanitario Regionale.

Vista la D.G.R. n. 24 – 1419 dell'11/05/2015 con la quale si è provveduto, in coerenza con le valutazioni del Tavolo in data 05/03/2015 di cui al punto precedente, a modificare l'Azione 10.1.4 dei Programmi Operativi 2013 – 2015 che prevede tra l'altro i seguenti meccanismi di governo regionale della spesa:

- Macro-fase 1 – Applicazione sblocco del turn over e ridefinizione dei vincoli di spesa del SSR relativi all'esercizio 2015;
- Macro-fase 2 - Modello a tendere per la determinazione, monitoraggio e controllo del fabbisogno di personale degli Enti del SSR per l'erogazione dei LEA.

Vista, altresì, la D.G.R. n. 36 – 1483 del 25/05/2015, con la quale, a modificazione della precedente D.G.R. n. 11 – 7089 del 10/02/2014, sono state date disposizioni alle Aziende del SSR sul contenimento dei costi delle risorse umane e sono stati approvati per gli anni 2015 e 2016 i relativi tetti di spesa.

Ribadito che le Aziende sanitarie, rientranti nel perimetro di consolidamento del SSR, in applicazione agli obiettivi di efficientamento aziendali, sono tenute a conseguire un risultato di sostanziale pareggio del bilancio d'esercizio 2017.

Ritenuto, ai fini della programmazione dei fabbisogni di personale per le attività del SSR, di ribadire gli obiettivi per le aziende sanitarie adeguando gli strumenti e le disposizioni per l'anno 2017, in applicazione dell'Azione 10.1.4 dei Programmi Operativi 2013 – 2015 così come novellati dalla già citata deliberazione dell'11/05/2015.

Richiamata, altresì, l'applicazione dei principi contenuti nella Legge costituzionale n. 1 del 20/04/2012 recante "Introduzione del principio del pareggio del bilancio nella Carta costituzionale" e la legge n. 243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio, con particolare riferimento all'art. 9.

Ritenuto, pertanto, di disporre per l'anno 2017 quanto segue:

TETTI DI SPESA

- permanendo anche per il 2017, come disposto dall'art. 1, comma 584 della legge n. 190 del 23/12/2014, il vincolo stabilito dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 23/12/2009, che definisce l'obiettivo di riduzione del costo del personale dell'1,4% rispetto ai valori dell'anno 2004, l'assunzione di personale, secondo le modalità di cui al successivo punto, è autorizzata per ciascuna Azienda del SSR nei limiti del tetto di spesa ad essa assegnato. Temporaneamente, i tetti di spesa per il personale sono quelli approvati, per l'anno 2016, con la D.G.R. n. 36 – 1483 del 25/05/2015 e ad essa allegati per farne parte integrante e sostanziale, con le seguenti eccezioni:
 - ASL Città di Torino: il tetto di spesa da considerare per la nuova Azienda cittadina deriva dalla somma dei tetti di spesa assegnati per il 2016 dalla D.G.R. del 25/05/2015 alle disciolte ASL TO 1 e ASL TO 2;
 - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino: il tetto di spesa è costituito dai valori individuati nel Piano di efficientamento da approvarsi in attuazione dell'art. 1, commi dal 521 al 547 della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

I tetti di spesa, comprensivi degli effetti economici/finanziari indotti dalla normativa di settore, avranno validità fino all'approvazione dei nuovi tetti che saranno rideterminati alla luce di possibili variazioni in base al nuovo assetto organizzativo del SSR, tenendo conto dell'obbligo dei bilanci di esercizio aziendali di conseguire un risultato di equilibrio in relazione alle risorse che saranno assegnate in sede di riparto del fondo sanitario.

ASSUNZIONI DI PERSONALE

Nei limiti dei suddetti tetti di spesa, nella programmazione delle assunzioni le Aziende del SSR dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- le Aziende del SSR sono autorizzate ad assumere personale del ruolo sanitario e dei profili professionali di operatore socio – sanitario ed assistente sociale. Tale autorizzazione ad assumere si applica anche al personale convenzionato specialista ambulatoriale. Le Aziende hanno, inoltre, facoltà di richiedere alla Direzione regionale Sanità eventuali deroghe, legate a conclamate e comprovate esigenze, per professionalità altamente specialistiche dei ruoli professionale e tecnico, la cui carenza comporterebbe concrete pesanti ricadute nell'erogazione dei servizi;
- l' AOU Città della Salute e della Scienza di Torino è tenuta a programmare il fabbisogno di personale in coerenza con le azioni previste dal Piano di efficientamento che sarà approvato in applicazione dell'art. 1, commi dal 521 al 547 della legge n. 208/2015;
- per quanto attiene il personale della Croce Rossa transitato o che transiterà, ai sensi dell'art. 1, comma 397 lettera d) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, all'interno del SSR, si precisa che la spesa per il medesimo non deve essere computata nei tetti di spesa assegnati a ciascuna Azienda;
- le Aziende del SSR dovranno verificare la coerenza delle assunzioni alla luce della nuova configurazione del SSR, con particolare riferimento al riordino della rete ospedaliera di cui alla D.G.R. n. 1 – 600 del 19/11/2014 e s.m.i., nonché al riordino della rete territoriale di cui alla D.G.R. n. 26 – 1653 del 29/06/2016. Le nuove assunzioni dovranno, inoltre, tener conto, di quanto disposto dalla D.G.R. n. 3 – 4287 del 29/11/2016 con la quale sono stati individuati gli interventi regionali e le linee di indirizzo per lo sviluppo del nuovo modello organizzativo dell'Assistenza Primaria, attraverso la sperimentazione delle Case della Salute nonché dalla D.G.R. n. 25 – 1513 del 03/06/2015 (Piano Regionale della Prevenzione) e n. 31 – 1747 del 13/07/2015 (Piano Regionale Integrato per la Sicurezza alimentare - 2015-2018). Infine, le assunzioni dovranno contribuire al miglioramento dei tempi d'attesa;
- le Aziende del SSR dovranno, altresì, verificare la compatibilità delle assunzioni rispetto alla disciplina regionale per la ricollocazione e per la mobilità aziendale ed interaziendale;
- le Aziende del SSR dovranno privilegiare le assunzioni tese a ridurre le forme contrattuali atipiche, applicando le disposizioni di cui al D.P.C.M. 06/03/2015 recante “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per le assunzioni di personale precario del comparto sanità” ed operare in coerenza con quanto disposto all'art. 1, commi 541, 542 e 543 della legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i.;

- le Aziende del SSR dovranno programmare le assunzioni finalizzate a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di articolazione dell'orario di lavoro.

Si conferma, inoltre, che:

- le Aziende Sanitarie, per favorire il contenimento dei costi e la celerità dell'azione amministrativa operano al fine di consentire l'utilizzazione delle graduatorie dei propri concorsi ai sensi dell'art. 4, comma 3 ter del d.l. n. 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013;
- la mobilità volontaria del personale di tutti i ruoli è consentita tra le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte nel rispetto dei tetti di spesa assegnati;
- la mobilità intercompartimentale e quella tra Aziende Sanitarie piemontesi ed Aziende Sanitarie di altre Regioni si configura come nuova assunzione e, pertanto, è soggetta ai limiti di cui ai punti precedenti;
- è consentita la mobilità di compensazione per il personale di tutti i ruoli;
- per quanto attiene le assunzioni obbligatorie delle c.d. categorie protette trova applicazione l'art. 7, comma 6 del d.l. n. 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013;
- il trattenimento in servizio di personale non rientra nelle limitazioni di cui sopra qualora la vigente normativa non consenta valutazioni discrezionali da parte dell'Azienda;
- per quanto attiene la spesa per studi ed incarichi di consulenza, continua trovare applicazione l'art. 6, comma 7 del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., il quale stabilisce che la medesima non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009;
- per quanto attiene il conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 15 septies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., si precisa che:
 - fino ad avvenuta completa realizzazione nella Regione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti strutture complesse, in applicazione dell'art. 15, comma 13, lett. c) del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012, le Aziende Sanitarie non possono procedere al conferimento o al rinnovo di qualsiasi tipologia di incarico ex art. 15 – septies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni, nella legge n. 189/2012, per il conferimento di incarichi di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'art. 15 – septies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
 - tutte le disposizioni che precedono si applicano anche alle strutture a direzione universitaria nonché al personale universitario convenzionato.

Ribadito l'obbligo delle Aziende sanitarie di assicurare, in materia di personale, la coerenza dei dati dichiarati nella rilevazione del Conto Annuale, con i dati dei Conti Economici del Bilancio d'Esercizio e i dati trasmessi con gli ulteriori adempimenti informativi regionali vigenti in materia.

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i, recante ad oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992”;
- l’art. 6 comma 2 lettere a), b), c) dell’Intesa Stato Regioni in data 23 marzo 2005, stipulata ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell’art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- l’intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, rep. n. 243/CSR concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012;
- l’art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78/2010 del 31/05/2010 e s.m.i.;
- il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- visto l’art. 4, comma 3 ter del d.l. n. 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.”;
- il D.P.C.M. 06/03/2015 recante “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità”;
- l’art. 2, comma 71 della legge n. 191/2009 e l’art. 1, comma 584 della legge n. 190/2014;
- le leggi 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e n. 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017);
- la D.G.R. n. 36 – 1483 del 25/05/2015 di disposizione alle ASR sul contenimento del costo del personale e di approvazione dei tetti di spesa per le risorse umane;
- le D.G.R. n. 1 – 600 del 19/11/2014 e n. 934 – 830 del 23/01/ 2015 di revisione della rete ospedaliera;
- la D.G.R. n. 26 –1653 del 29/06/2015 di riordino della rete territoriale;
- la D.G.R. n. 4 – 4287 del 29/11/2016 con la quale sono stati individuati gli interventi regionali e le linee di indirizzo per lo sviluppo del nuovo modello organizzativo dell’Assistenza Primaria, attraverso la sperimentazione delle Case della Salute;
- le DD.G.R. n. 25 – 1513 del 03/06/2015 (Piano Regionale della Prevenzione) e n. 31 – 1747 del 13/07/2015 (Piano Regionale Integrato per la Sicurezza alimentare - 2015-2018).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

per le motivazioni di cui alle premesse, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di disporre per l'anno 2017 quanto segue:

1. TETTI DI SPESA

- permanendo anche per il 2017, come disposto dall'art. 1, comma 584 della legge n. 190 del 23/12/2014, il vincolo stabilito dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 23/12/2009, che definisce l'obiettivo di riduzione del costo del personale dell'1,4% rispetto ai valori dell'anno 2004, l'assunzione di personale, secondo le modalità di cui al successivo punto, è autorizzata per ciascuna Azienda del SSR nei limiti del tetto di spesa ad essa assegnato. Temporaneamente, i tetti di spesa per il personale sono quelli approvati, per l'anno 2016, con la D.G.R. n. 36 – 1483 del 25/05/2015 e ad essa allegati per farne parte integrante e sostanziale, con le seguenti eccezioni:
 - ASL Città di Torino: il tetto di spesa da considerare per la nuova Azienda cittadina deriva dalla somma dei tetti di spesa assegnati per il 2016 dalla D.G.R. del 25/05/2015 per le disciolte ASL TO 1 e ASL TO 2
 - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino: il tetto di spesa è costituito dai valori individuati nel Piano di efficientamento da approvarsi in attuazione dell'art. art. 1, commi dal 521 al 547 della legge n. 208(2015 (Legge di stabilità 2016)

I tetti di spesa, comprensivi degli effetti economici/finanziari indotti dalla normativa di settore, avranno validità fino all'approvazione dei nuovi tetti che saranno rideterminati alla luce di possibili variazioni in base al nuovo assetto organizzativo del SSR, tenendo conto dell'obbligo dei bilanci di esercizio aziendali di conseguire un risultato di equilibrio in relazione alle risorse che saranno assegnate in sede di riparto del fondo sanitario.

2. ASSUNZIONI DI PERSONALE

Nei limiti dei suddetti tetti di spesa, nella programmazione delle assunzioni le Aziende del SSR dovranno attenersi, tra l'altro, alle seguenti disposizioni:

- le Aziende del SSR sono autorizzate ad assumere personale del ruolo sanitario e dei profili professionali di operatore socio – sanitario ed assistente sociale. Tale autorizzazione ad assumere si applica anche al personale convenzionato specialista ambulatoriale. Le Aziende hanno, inoltre, facoltà di richiedere alla Direzione regionale Sanità eventuali deroghe, legate a conclamate e comprovate esigenze, per professionalità altamente specialistiche dei ruoli professionale e tecnico, la cui carenza comporterebbe concrete pesanti ricadute nell'erogazione dei servizi.
- l' AOU Città della Salute e della Scienza di Torino è tenuta a programmare il fabbisogno di personale in coerenza con le azioni previste dal Piano di efficientamento che sarà approvato in applicazione dell'art. 1, commi dal 521 al 547 della legge n. 208/2015.
- per quanto attiene il personale della Croce Rossa transitato o che transiterà, ai sensi dell'art. 1, comma 397 lettera d) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, all'interno del SSR, si precisa che la spesa per il medesimo non deve essere computata nei tetti di spesa assegnati a ciascuna Azienda.

- le Aziende del SSR dovranno verificare la coerenza delle assunzioni alla luce della nuova configurazione del SSR, con particolare riferimento al riordino della rete ospedaliera di cui alla D.G.R. n. 1 – 600 del 19/11/2014 e s.m.i., nonché al riordino della rete territoriale di cui alla D.G.R. n. 26 – 1653 del 29/06/2016. Le nuove assunzioni dovranno, inoltre, tener conto, di quanto disposto dalla D.G.R. n. 3 – 4287 del 29/11/2016 con la quale sono stati individuati gli interventi regionali e le linee di indirizzo per lo sviluppo del nuovo modello organizzativo dell'Assistenza Primaria, attraverso la sperimentazione delle Case della Salute nonché dalla D.G.R. n. 25 – 1513 del 03/06/2015 (Piano Regionale della Prevenzione) e n. 31 – 1747 del 13/07/2015 (Piano Regionale Integrato per la Sicurezza alimentare - 2015-2018). Infine, le assunzioni dovranno contribuire al miglioramento dei tempi d'attesa.
- le Aziende del SSR dovranno, altresì, verificare la compatibilità delle assunzioni rispetto alla disciplina regionale per la ricollocazione e per la mobilità aziendale ed interaziendale.
- le Aziende del SSR dovranno privilegiare le assunzioni tese a ridurre le forme contrattuali atipiche, applicando le disposizioni di cui al D.P.C.M. 06/03/2015 recante "Disciplina delle procedure concorsuali riservate per le assunzioni di personale precario del comparto sanità" ed operare in coerenza con quanto disposto all'art. 1, commi 541, 542 e 543 della legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i.
- le Aziende del SSR dovranno programmare le assunzioni finalizzate a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di articolazione dell'orario di lavoro.

Si conferma, inoltre, che:

- le Aziende Sanitarie, per favorire il contenimento dei costi e la celerità dell'azione amministrativa operano al fine di consentire l'utilizzazione delle graduatorie dei propri concorsi ai sensi dell'art. 4, comma 3 ter del d.l. n. 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013;
- la mobilità volontaria del personale di tutti i ruoli è consentita tra le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte nel rispetto dei tetti di spesa assegnati;
- la mobilità intercompartimentale e quella tra Aziende Sanitarie piemontesi ed Aziende Sanitarie di altre Regioni si configura come nuova assunzione e, pertanto, è soggetta ai limiti di cui ai punti precedenti;
- è consentita la mobilità di compensazione per il personale di tutti i ruoli;
- per quanto attiene le assunzioni obbligatorie delle c.d. categorie protette trova applicazione l'art. 7, comma 6 del d.l. n. 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013;
- per quanto attiene la spesa per studi ed incarichi di consulenza, continua trovare applicazione l'art. 6, comma 7 del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., il quale stabilisce che la medesima non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009;
- il trattenimento in servizio di personale non rientra nelle limitazioni di cui sopra qualora la vigente normativa non consenta valutazioni discrezionali da parte dell'Azienda;

- per quanto attiene il conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 15 septies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., si precisa che:
 - fino ad avvenuta completa realizzazione nella Regione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti strutture complesse, in applicazione dell'art. 15, comma 13, lett. c) del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012, le Aziende Sanitarie non possono procedere al conferimento o al rinnovo di qualsiasi tipologia di incarico ex art. 15 – septies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni, nella legge n. 189/2012, per il conferimento di incarichi di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'art. 15 – septies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
 - tutte le disposizioni che precedono si applicano anche alle strutture a direzione universitaria nonché al personale universitario convenzionato.
- 3. da mandato al competente Settore della Direzione Sanità della Regione di trasmettere la presente deliberazione alle Aziende ed Enti del SSR;
- 4. da mandato alle Aziende ed Enti del SSR a dare immediata attuazione alle disposizioni contenute nel presente provvedimento, con riserva regionale di adeguarle, se opportuno e necessario, nel corso del periodo di riferimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)